

XII CONGRÈS INTERNATIONAL DE DROIT CANONIQUE
CONGRESSO INTERNAZIONALE DI DIRITTO CANONICO

“Consociatio internationalis studio Iuris canonici promovendo”

*Système juridique canonique et rapports
entre les ordonnancements juridiques*

*Sistema giuridico canonico
e rapporti interordinamentali*

Sous la direction du / A cura di
Doyen Elie Raad

 Publications
Université La Sagesse - 2008
Beyrouth - Liban





Publications
Université La Sagresse 2008

Beyrouth - LIBAN

LE "CHIESE ITALIANE ALL'ESTERO":
GLI "ITALIANI ALL'ESTERO" TRA IMPEGNO
PASTORALE DELLA CHIESA E TUTELA STATALE
DEL PATRIMONIO CULTURALE E RELIGIOSO DEI
"NAZIONALI".

Il caso della Chiesa Italiana di Nostra Signora
di Loreto in Lisbona

Dott. Settimio CARMIGNANI CARIDI

[Comunicazione]

1. PREMESSA

Oggetto della presente comunicazione¹ è un particolare ente: la *Chiesa Italiana di Nostra Signora di Loreto in Lisbona*, riconducibile al poco studiato fenomeno delle *Chiese italiane all'estero*, ossia a quegli enti sorti in epoche differenti e a seguito di vicende diversissime tra di loro per fornire assistenza spirituale alle colonie di italiani all'estero.

Si tratta di realtà nate assai prima del sorgere dello Stato unitario, ed anzi molto prima del sorgere del concetto stesso di Stato nazionale, che hanno coinvolto non solo l'attenzione dell'Autorità della Chiesa, ma anche sovente quella dello Stato Italiano, ponendo problemi di non facile comprensione e soluzione.

¹ Per ricostruire la struttura e la storia della Chiesa italiana di Lisbona ci siamo basati prevalentemente sull'analisi dello Statuto vigente e di quello previgente della Chiesa in questione, sui pochi interventi della dottrina in materia, e su fonti storiche edite o "rilasciate".

Potrebbe essere lecito chiederci perché intendiamo occuparci di una realtà poco diffusa, quasi sconosciuta e, apparentemente, così poco impattante sui problemi che affliggono la vita della Comunità ecclesiale e della società civile. La risposta a tale obiezione è che questo piccolo particolare può essere l'occasione per mettere in luce interessi e linee di tendenza tali da fornire "in nuce" una traccia allo studio ed alla soluzione di problemi oggi emergenti e domani forse centrali, quali l'impatto della mobilità umana non solo sulle strutture organizzative della Chiesa ma anche sullo Stato quale noi lo conosciamo ed il rapporto tra questo ultimo e la Nazione, la sua identità ed il suo patrimonio culturale del quale il Cattolicesimo costituisce storicamente parte integrante².

2. LA PLURALITÀ DI IDENTITÀ NAZIONALI NELLA VISIONE DELLA CHIESA CATTOLICA.

La pluralità etnico-linguistica si presenta al canonista come un "dato" risalente alla volontà stessa del Creatore³. Per questo fondamentale, nella vita e nello sviluppo culturale dell'uomo, è il ruolo stesso della Nazione⁴, come è

2 Infatti la Repubblica italiana riconosce "il valore della cultura religiosa" e tiene conto che "i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano", art. 9 dell'Accordo di Villa Madama.

3 "La diversità etnico-linguistica rientra, secondo l'insegnamento della Scrittura, nell'ordine della creazione e della storia come realizzazione del piano di Dio" come ebbe modo di chiarire Eugenio Corecco, secondo il quale "Appartiene perciò alla struttura della creazione stessa e non può essere eliminata, essendo elemento costitutivo del Regno di Dio (...). A questa struttura si oppone, infatti, agli albori della storia dell'umanità, il peccato emerso nell'episodio della torre di Babele (Gn. 11,1-9). Il disegno prometeico di costruire un unico popolo attorno ad un unico popolo attorno ad una sola lingua e ad una sola cultura è sconfessato da Dio. Poiché un simile progetto sociale e politico nega la libertà originale della persona umana di esprimersi secondo una identità culturale e politica propria, gli uomini riuniti attorno alla torre di Babele non riescono più a comprendersi". Così CORECCO E. *Le migrazioni nell'orizzonte del Regno*, Relazione tenuta al Simposio ecclesiale sulle Migrazioni italiane "La pastorale etnica, oggi e in prospettiva", Roma 3-6 settembre 1985, in *La Chiesa di fronte al problema delle migrazioni. Raccolta di scritti ecclesiologici di Eugenio Corecco*, supplemento redazionale di "Servizio Migranti", nr. 2 (marzo-aprile 1995), p. LII-LXIII, qui p. LII.

4 Sul concetto di nazione, sulla sua genesi ed evoluzione, nonché sulla rilevanza

stato sottolineato da Giovanni Paolo II nel suo storico discorso all'UNESCO del 2 giugno 1980⁵ secondo il quale la Nazione è, insieme alla famiglia, alla base della cultura e dell'educazione. In tale quadro, come l'uomo ha diritto alla famiglia, per essere educato a scoprire la propria vera umanità, così ha diritto alla Nazione, di cui egli sta alla base e da cui è costituito nella sua dimensione culturale.

Nella stessa occasione il Papa ha definito la Nazione come *"la comunità che possiede una storia che sorpassa la storia dell'individuo e della famiglia"*.

In un'ottica che sembra richiamare l'accezione etnico-culturale, precedente alla nascita dello Stato borghese⁶, del concetto di Nazione, il Papa la definisce come *"la grande comunità degli uomini che sono uniti per diversi legami, ma, soprattutto, dalla cultura. La Nazione esiste «mediante» la cultura e «per» la cultura, ed essa è dunque la grande educatrice degli uomini perché essi possano «essere di più» nella comunità"*⁷.

Se tale è il ruolo della Nazione nel costituire la base della cultura dell'uomo, l'appartenenza alla Nazione stessa non può essere ignorata dalla Chiesa nella sua azione pastorale⁸.

La Chiesa, cioè, rivolgendosi all'uomo concreto⁹, non può prescindere dalla rilevanza di quel patrimonio culturale¹⁰ che lo sorregge e che è il tessuto connettivo della Nazione.

giuridica di esso nell'attuale ordinamento italiano, v. FERRARI G.F., *Nazione*, voce in *Enciclopedia Giuridica Treccani*, vol. XX, pp. 1-6.

5 *Allocuzione all'UNESCO*, 2 giugno 1980, in *La traccia. L'insegnamento di Giovanni Paolo II*, 1980, fasc. VI, pp. 472-478, qui pp. 475-476.

6 Al riguardo del duplice significato (precedente e successivo alle rivoluzioni borghesi) v. FERRARI G.F., *Nazione*, voce in *Enciclopedia Giuridica Treccani*, vol. XX, p. 1 ricorda che *"In estrema sintesi, si può dire che ogni prospettazione del concetto di nazione applicato ad epoche anteriori alle rivoluzioni borghesi metta sostanzialmente l'accento sui fattori etnico-culturali che cementano la coesistenza di una collettività sociale su di un dato territorio..."*.

7 *Allocuzione all'UNESCO*, 2 giugno 1980, *cit.* pp. 475-476.

8 Per una meditazione risalente ad alcuni anni fa su questo punto, vedi BAKALARZ J., *L'universalismo e la particolarità etnico-culturale*, in AA.VV., *Diritto, persona e vita sociale. Scritti in memoria di Orio Giacchi*, Vol. I, Milano, Vita e Pensiero, 1984, pp. 597-610, in particolare pp. 607-610.

9 *"Homo igitur, et quidam unus ac totus, cum corpore et anima, corde et conscientia, mente et voluntate, totius nostrae explanationis cardo erit"*, così il Concilio Ecumenico Vaticano II in *Gaudium et Spes*, n. 3.

10 E' da ricordare quanto sottolineò Papa Paolo VI nella Esortazione Apostolica *Evangelii Nuntiandi* del 1975, al n. 63: *"Quaestio profecto haud parum prudentiae habet,*

La Nazione, in questa ottica, è una realtà umana, partecipe del dinamismo e della mobilità degli uomini. Se questi ultimi si spostano da un luogo ad un altro, non troncano il rapporto con la propria comunità di origine, con le proprie radici, con la propria lingua e con la propria cultura. Quando gruppi di uomini si spostano, "emigrano", in qualche modo anche la Nazione li segue.

Questo può provocare problemi nella organizzazione della Chiesa, e storicamente ha prodotto talvolta conflitti¹¹ e persino dolorose lacerazioni¹², ma può anche indurre ad adottare strumenti giuridici che consentano la coesistenza nell'unità della Chiesa cattolica delle peculiarità nazionali e linguistiche dei fedeli¹³.

E' noto lo sforzo di elaborazione che la Chiesa ha posto in essere di fronte all'enorme sviluppo del fenomeno migratorio dall'Europa verificatosi nei secoli XIX e XX¹⁴ che vide - tra l'altro - il coinvolgimento di milioni di italiani¹⁵,

cum evangelizatio multum suae virtutis suaeque efficacitatis amittat, nisi rationem habeat populi, ad quem reapse dirigitur, nisi eius lingua eiusque signibus et imaginibus utatur, nisi quaestionibus respondeat, quas ipse ponit, nisi demum eius verum vivendi morem tangat et moveat".

11 Ciò soprattutto quando non si presta attenzione al problema acutamente avvertito da CORECCO per il quale "L'identità culturale di una minoranza come quella dei protagonisti delle migrazioni (...) deve essere salvata ad ogni costo. Ma deve essere una identità culturale che nasce dal modo di vivere e di incarnare la fede in un determinato ambiente culturale, non l'identità culturale alla cui radice ci sono solo elementi antropologici, nazionali, o socio-politici, che per loro natura sono solo particolaristici e, di conseguenza, inevitabilmente alternativi ad altre culture". Così in CORECCO E., *Chiesa locale e partecipazione nelle migrazioni*, in *La Chiesa di fronte al problema delle migrazioni. Raccolta di scritti ecclesiologici di Eugenio Corecco*, supplemento redazionale di "Servizio Migranti", nr. 2 (marzo-aprile 1995), pp. VI-XIV, qui p. X.

12 Un esempio doloroso di tali problemi può essere visto nella crisi della emigrazione polacca in Nord America, dove le incomprensioni tra immigrati polacchi e clero di origine irlandese o tedesca, la inascoltata richiesta di veder utilizzato il Polacco nella catechesi e nel culto, favorirono il verificarsi di un vero e proprio scisma e la nascita della *Chiesa Nazionale Cattolica Polacca*. Per una sintetica ricostruzione delle vicende di tale Chiesa, vedi INTROVIGNE M., *Le nuove religioni*, Milano, SUGARCO, 1989, pp. 211-212. Tale Chiesa ha anche promosso il sorgere negli U.S.A. di altre chiese "etniche" indipendenti (italiana, ungherese, lituana e portoricana).

13 Per una meditazione sul rapporto tra la pluralità di culture e l'unità della Chiesa, vedi CATTANEO A., *Migrazioni e multiculturalità*, in ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE AMICI DI EUGENIO CORECCO, VESCOVO DI LUGANO. *Per una convivenza tra i popoli. Migrazioni e multiculturalità* (Atti del Congresso Internazionale in memoria di S.E. Mons. Eugenio Corecco svoltosi a Lugano dal 28 febbraio al 2 marzo 2002, a cura di MILANO G.P. e VOLONTÈ W.), Siena, Catagalli, 2003, pp. 135-146.

14 Per una raccolta dei documenti, pastorali e normativi, emessi dalla Santa Sede

sforzo che ha visto una compiuta sistematizzazione giuridica, prima con la *Exsul Familia*¹⁶ del 1952 di Pio XII, poi – a seguito di quanto stabilito da Concilio Ecumenico Vaticano II nel n. 18 del Decreto *Christus Dominus*¹⁷ - con la *Pastoralis migratorum cura*¹⁸, del 1969 di Papa Paolo VI¹⁹, la conseguente

tra il 1883 ed il 1983, vedi PONTIFICIA COMMISSIONE PER LA PASTORALE DELLE MIGRAZIONI E DEL TURISMO, *Chiesa e mobilità umana. Documenti della Santa Sede dal 1883 al 1983*, a cura di TASSELLO G. e FAVERO L., introduzioni di ROSOLI G. e DE PAOLIS V., Roma, Centro Studi Emigrazione, 1985.

15 "Los italianos, en algunos países (...) fueron mayoria inmigratoria, como en Argentina. También en Brasil y Venezuela fueron abundantes. Esta colectividad suscitó una especial preocupación en la Iglesia », così in BUSO A.D., *La organización eclesiástica de los inmigrantes latinos y orientales en America Latina*, in in AA. VV. *Territorialità e personalità nel diritto canonico ed ecclesiastico. Il diritto canonico di fronte al terzo millennio*. Atti dell'XI Congresso Internazionale di Diritto Canonico e del XV Congresso Internazionale della Società per il Diritto delle Chiese Orientali, Budapest 2-7 Settembre 2001, a cura di ERDÖ P. e SZABÓ P., Szent Isván Társulat, Budapest, 2002, pp. 356-391, qui p. 383.

16 *Constitutio Apostolica de spirituali emigrantium cura "Exsul Familia"*, 1 agosto 1952, in A.A.S.44 (1952), pp. 649-704 ed in PONTIFICIA COMMISSIONE PER LA PASTORALE DELLE MIGRAZIONI E DEL TURISMO, *Chiesa e mobilità umana. Documenti della Santa Sede dal 1883 al 1983*, cit., pp. 316-354.

17 Sulla genesi del n. 18 del Decreto *Christus Dominus*, vedi ORTIZ M.A., *La "especial solitud por algunos grupos de fieles". El. n. 18 del Decreto "Christus Dominus" y la pastoral de la movilidad humana*, in AA. VV. *Territorialità e personalità nel diritto canonico ed ecclesiastico. Il diritto canonico di fronte al terzo millennio*. Atti dell'XI Congresso Internazionale di Diritto Canonico e del XV Congresso Internazionale della Società per il Diritto delle Chiese Orientali, Budapest 2-7 Settembre 2001, a cura di ERDÖ P. e SZABÓ P., Szent Isván Társulat, Budapest, 2002, pp.137-155.

18 *Litterae Apostolicae motu proprio datae "Pastoralis migratorum cura"*, 15 agosto 1969, in A.A.S. 61 (1969), pp. 601-603, in PONTIFICIA COMMISSIONE PER LA PASTORALE DELLE MIGRAZIONI E DEL TURISMO, *Chiesa e mobilità umana. Documenti della Santa Sede dal 1883 al 1983*, cit., pp. 598-600, ed in *Ench. Vat.*, vol. 3, pp. 896-901.

19 Sullo sviluppo del magistero ecclesiale e della normativa canonica relativi alla cura pastorale dei migranti e sull'attuale quadro normativo molto è stato scritto. Tra i tanti, vedi, innanzi tutto i contributi di CORECCO E. raccolti in *La Chiesa di fronte al problema delle migrazioni. Raccolta di scritti ecclesiologici di Eugenio Corecco*, supplemento redazionale di *Servizio Migranti*, nr. 2 (marzo-aprile 1995). Sul pensiero di Corecco relativo a questa materia v. VOLONTE' W., *l'emigrazione nella comunione ecclesiale. la riflessione di mons. Eugenio Corecco, Vescovo di Lugano*, in ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE AMICI DI EUGENIO CORECCO, VESCOVO DI LUGANO. *Per una convivenza tra i popoli. Migrazioni e multiculturalità* (Atti del Congresso Internazionale in memoria di S.E. Mons. Eugenio Corecco svoltosi a Lugano dal 28 febbraio al 2 marzo 2002, a cura di MILANO G.P. e VOLONTÈ W.), Siena, Catagalli, 2003, pp. 147-161.

Sulla pastorale dei migranti vedi poi PEROTTI A., *Assistance pastorale des migrants*, in *Monitor Ecclesiasticus*, 1970, pp. 46-60, DE PAOLIS V., *The pastoral care of migrants*

Istruzione del medesimo anno della Sacra Congregazione per i Vescovi *Nemo est*²⁰, infine con la recentissima istruzione del 3 Maggio 2004 *Erga migrantes caritas Christi*²¹, e con il contemporaneo progressivo spostamento della responsabilità relativa alla cura pastorale dei migranti, in origine tutta incentrata sull'azione della Santa Sede ed oggi ampiamente posta in capo ad ogni Chiesa locale²² con la collaborazione tra Conferenze episcopali²³ dei Paesi di emigrazione e di immigrazione²⁴. Meno nota è la pluralità di soluzioni

in the teaching and in the directives of the Church, in AA.VV., *Migrations*, Vatican City, 1985, pp. 11 ss., DE PAOLIS V., *Aspetti canonici del Magistero della S. Sede sulla mobilità umana*, in PONTIFICIA COMMISSIONE PER LA PASTORALE DELLE MIGRAZIONI E DEL TURISMO, *Chiesa e mobilità umana. Documenti della Santa Sede dal 1883 al 1983, cit.*, pp. XXXI-XLIX; TREVISAN G., *La cura pastorale dei migranti*, in *Quaderni di diritto ecclesiale*, 1989, Quad. 2, pp. 158 ss.; nonché plurimi contributi al precedente Congresso internazionale di diritto canonico *Territorialità e personalità nel diritto canonico ed ecclesiastico. Il diritto canonico di fronte al Terzo Millennio*, Budapest 2-7 settembre 2001, i cui atti sono raccolti e pubblicati nell'omonimo volume curato da ERDÖ P. e SZABÓ P. ed edito a Budapest nel 2002 da Szent István Tarsulat.

20 ISACRA CONGREGATIO PRO EPISCOPIS, *Instructio "Nemo est" de pastolari migratorum cura*, 22 agosto 1969, in A.A.S., 61 (1969), pp. 614-643, in PONTIFICIA COMMISSIONE PER LA PASTORALE DELLE MIGRAZIONI E DEL TURISMO, *Chiesa e mobilità umana. Documenti della Santa Sede dal 1883 al 1983, cit.*, pp. 601-631, ed in *Ench. Vat.*, vol. 3, pp. 900-961.

21 Vedi in http://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/migrants/documents/rc_pc_migrants_doc_20040514_erga-migrantes-caritas-christi_it.html

22 Vedi CATTANEO A., *Migrazioni e multiculturalità*, in ASSOCIAZIONE INTERNAZIONALE AMICI DI EUGENIO CORECCO, VESCOVO DI LUGANO. *Per una convivenza tra i popoli. Migrazioni e multiculturalità* (Atti del Congresso Internazionale in memoria di S.E. Mons. Eugenio Corecco svoltosi a Lugano dal 28 febbraio al 2 marzo 2002, a cura di MILANO G.P. e VOLONTÈ W.), Siena, Catagalli, 2003, pp. 135-146, qui p. 137: "Il Vaticano II, con la rivalutazione della Chiesa locale, ha favorito un cambiamento nel modo di impostare la pastorale dei migranti. Si è passati da una situazione in cui primeggiava l'iniziativa della Santa Sede [nota 9: Soprattutto per mezzo della S. Congregazione Concistoriale] alla situazione odierna in cui l'accento è posto sulla responsabilità di ogni Chiesa locale".

23 In relazione all'impatto di quanto previsto nel n. 18 del Decreto *Christus Dominus* e della successiva riforma in materia di pastorale dei migranti sulle competenze delle Conferenze episcopali, ed in relazione all'opera di stimolo riservata alla Santa Sede, vedi FELICIANI G., *Le conferenze episcopali*, Bologna, il Mulino, 1974, p. 537.

24 Vedi al riguardo quanto argomentato da ARRIETA J.I., *Fattori territoriali e personali di aggregazione ecclesiale*, in AA. VV. *Territorialità e personalità nel diritto canonico ed ecclesiastico. Il diritto canonico di fronte al terzo millennio*. Atti dell'XI Congresso Internazionale di Diritto Canonico e del XV Congresso Internazionale della Società per il Diritto delle Chiese Orientali, Budapest 2-7 Settembre 2001, a cura di ERDÖ P. e

adottate "prima" della grande esplosione del fenomeno migratorio, quando la presenza di "colonie" straniere era comunque un dato stabile e "fisiologico".

3. LE "CHIESE ITALIANE ALL'ESTERO"

In realtà già almeno a partire dal 1215²⁵, con il Concilio Lateranense IV, la Chiesa aveva dovuto fare i conti con le imprescindibili necessità dettate dalla presenza in una chiesa locale di colonie di fedeli appartenenti ad una "natio" diversa²⁶. Così nell'introduzione storica alla *Exsul Familia*, ad esempio, si ricordano tutte le strutture "nazionali" che i Romani Pontefici avevano nei secoli creato per l'assistenza spirituale e materiale dei gruppi di pellegrini provenienti dalle più diverse contrade dell'Orbe cattolico.

Similmente accadde che in alcune metropoli europee gruppi di mercanti, artisti, professionisti ed ecclesiastici provenienti dalla penisola italiana cercassero di garantirsi, mediante la creazione di luoghi di culto "nazionali",

SZABÒ P., Szent Isván Tàrsulat, Budapest, 2002, pp. 393-425, qui pp. 409-410

25 Vedi *Concilium Lateranense IV*, del 1215, *Constitutio 9*: "Quoniam in plerisque partibus intra tandem civitatem atque dioecesim permixti sunt populi diversarum linguarum, habentes sub una fide varios ritus et mores, districtae praecipimus ut pontifices huiusmodi civitatum sive dioecesum, provideant viros idoneos, qui secundum diversitates rituum et linguarum divina officia illis celebrent et ecclesiastica sacramenta ministrent, instruendo eos verbo pariter et exemplo. Prohibemus autem omnino, ne una eademque civitas sive dioecesis diversos pontifices habeat, tanquam unum corpus diversa capita, quasi monstrum; sed si propter praedictas causas urgens necessitas postulaverit, pontifex loci catholicum praesulem, nationibus illis conformem, provida deliberatione constituat sibi vicarium in praedictis, qui ei per omnia sit obediens et subiectus...". In *Conciliorum Oecumenicorum Decreta*, Bologna Istituto per le scienze religiose, 1973, p. 239. Forse non è un caso che le "Chiese italiane" delle quali abbiamo notizie siano tutte successive al Concilio Lateranense IV.

26 Per una ricostruzione della genesi del canone *Quondam in plerisque*, vedi AIMONE P.V., *Paroisse territoriale et paroisse personelle: une contribution historique sur la paroisse et une analyse sur la situation juridique des paroisses canoniques en Suisse*, in AA. VV. *Territorialità e personalità nel diritto canonico ed ecclesiastico. Il diritto canonico di fronte al terzo millennio*. Atti dell'XI Congresso Internazionale di Diritto Canonico e del XV Congresso Internazionale della Società per il Diritto delle Chiese Orientali, Budapest 2-7 Settembre 2001, a cura di ERDŐ P. e SZABÒ P., Szent Isván Tàrsulat, Budapest, 2002, pp.573-591, spec. pp. 575-582

una cura pastorale coerente alla propria sensibilità ed espressa nella propria lingua e, allo scopo, si organizzassero in Confraternite²⁷ o istituti similari²⁸.

Nacquero in questo modo le “*Chiese italiane all'estero*”²⁹, alcune delle quali hanno costituito per secoli una presenza ecclesiale e culturale³⁰ stabile³¹,

27 Sulle Confraternite nazionali presenti a Roma e sul trattamento “di favore” loro riservato dallo Stato unitario nelle ultime decadi del XIX secolo, vedi SCHIAPPOLI D., *Manuale di diritto ecclesiastico*, Napoli, Luigi Pierro Editore, 1913, p. 410.

28 La istanza “dal basso” e la autoorganizzazione dei fedeli allogliotti sembra essere una costante che caratterizza sia la antica esperienza delle colonie, per così dire, “fisologiche” all’interno delle quali nacquero le Chiese Italiane all’estero, sia la epocale emigrazione di massa diretta soprattutto verso le Americhe dei secoli XIX e XX. Al riguardo è stato recentemente ricordato come “*La mayoría de estas parroquias surgían espontáneamente, a veces sin decreto alguno de erección canónica*”, così BUSSO A.D., *La organización eclesiástica de los inmigrantes latinos y orientales en America Latina*, in in AA. VV. *Territorialità e personalità nel diritto canonico ed ecclesiastico. Il diritto canonico di fronte al terzo millennio*. Atti dell’XI Congresso Internazionale di Diritto Canonico e del XV Congresso Internazionale della Società per il Diritto delle Chiese Orientali, Budapest 2-7 Settembre 2001, a cura di ERDŐ P. e SZABÓ P., Szent Isván Társulat, Budapest, 2002, pp. 356-391, qui p. 382, *sub* nota 43.

29 Prendiamo questa denominazione dall’unico accenno che in dottrina troviamo su tali istituti. Infatti JEMOLO A.C., *Elementi di diritto ecclesiastico*, Vallecchi, Firenze, 1927, dice “*Da questo principio generale discende che tutti gli assegni e sussidi dati a missioni religiose all'estero o nelle colonie, o per la manutenzione ed ufficiatura di chiese italiane all'estero (S. Antonio in Pera di Costantinopoli; Minoritenkirche di Vienna) o di chiese nelle colonie*” [debbano venir erogati dal Fondo per il culto].

30 Per comprendere la rilevanza culturale della Chiesa italiana di Lisbona, può bastare ricordare come essa sia sempre stata luogo di importanti eventi artistici come ad esempio, è testimoniato dal fatto che il grandioso “Te Deum” di Antonio Teixeira (1707- c.1759) fu lì eseguito per la prima volta il 31 dicembre 1734, v. <http://www.db.avvenire.it/avvenire/moduli/approfondimento/index1.jsp?idNotizia=3913> .

31 Tra queste, le più note ed antiche sono: la *Minoritenkirche* di Vienna, che fa risalire le proprie origini all’invio di Frati Minori in quella città deciso da S. Francesco nel 1219, Frati che edificarono una chiesa nota, già dal 1260 come “*Chiesa degli Italiani*”. In realtà la *Minoritenkirche* fu concessa con decreto 3 giugno 1784 di Giuseppe II, alla *Nazione Italiana*, con ciò volendosi intendere “*La Congregazione Nazionale Italiana*”, o “*Congregazione italiana*”, o “*Congregazione della Chiesa Nazionale Italiana*” in Vienna. Tale “*Congregazione*”, chiamata anche semplicemente “*Nazione*”, fu fondata probabilmente nel 1625 ed assistita dai Padri Gesuiti fino al 1773 (ossia fino allo scioglimento della Compagnia di Gesù). Entrata poi in possesso della *Minoritenkirche* la “*Nazione*” si impegnò nella cura pastorale dei circa 7.000 italiani di Vienna, nell’assistenza agli italiani bisognosi e nella tutela del patrimonio artistico ad essa affidato (sulla storia di questa “*Congregazione Nazionale*” vedi SALVADORI G., *La Congregazione della Chiesa Nazionale Italiana in Vienna - Notizie storiche estratte da documenti originali*, Drescher,

venendo poi in vario modo ad essere supportate dallo Stato Nazionale³².

Abbiamo scelto di prendere le mosse, per un primo intervento su queste "Chiese italiane", dalla *Chiesa Italiana di Nostra Signora di Loreto in Lisbona* perché essa è stata caratterizzata da una storia peculiare, soprattutto dopo l'Unità d'Italia³³, periodo nel quale essa ha avuto prima degli Statuti di stampo giurisdizionalista³⁴, poi ha visto nel 1951 (ossia alla vigilia della *Exsul Familia* quando il quadro normativo canonico stava per cambiare radicalmente)

Vienna, 1891; per qualche aggiornamento vedi GIULIANI G., *Minoritenkirche. Chiesa Nazionale Italiana di Vienna*, Padova, Edizioni Messaggero, 1973); la *Chiesa S. Antonio da Padova di Istanbul (Sent Antuan Kilisesi)* che risale, come tradizione, alla presenza dei Francescani (databile dal 1221 in poi) negli insediamenti veneziano e genovese di Galata e Pera in Costantinopoli, e che costruiscono in Pera una chiesa nel 1831, demolita e ricostruita nel 1905, definitivamente inaugurata nell'attuale forma il 23 agosto 1913. Tale Chiesa sarà poi oggetto, insieme ad altre istituzioni "italiane" presenti in Turchia, di uno scambio di lettere del 24 luglio 1923 allegate al Trattato di Pace di Losanna; nonché la *Chiesa Italiana di Nostra Signora di Loreto* di Lisbona, della quale intendiamo occuparci nel presente contributo.

32 Sul rapporto dello Stato nazionale con queste Chiese ci riserviamo di tornare in un più ampio futuro lavoro. Possiamo però anticipare come esso fu assai variegato e ondivago, risentendo molto delle diverse temperie politiche.

33 La Chiesa di Lisbona si trovò nell'occhio del ciclone già alla morte del Cavour, dato che il Rettore allora in carica si rifiutò di celebrare una Messa in suo suffragio, a causa della scomunica che lo aveva colpito. Tale fatto provocò problemi con il neonato Stato unitario e fu occasione di risentimento negli ambienti liberali portoghesi, giungendo a provocare addirittura un dibattito in Parlamento. Vedi i verbali di tale dibattito in <http://www.prof2000.pt/users/secje/DOWNLOAD/CONDC.PDF>

Già pochi anni dopo, però, con la nomina avvenuta nel 1865 del nuovo Rettore Padre Prospero Peragallo (per alcune notizie sul Peragallo, vedi <http://www.malhatlantica.pt/sintra/literatu/prospero.htm>), un erudito Domenicano che aveva pubblicato studi sulla libertà di coscienza nella Chiesa e che era "in linea" con il nuovo assetto politico-ideologico italiano (v. ad es. PERAGALLO P., *Della libertà di coscienza*, [R. Istituto de' sordo-muti], Genova, 1860), gli attriti furono superati. Il Peragallo, che approfittò tra l'altro della sua permanenza in Lisbona per dedicarsi ad una copiosa produzione letteraria e scientifica, tra la quale una storia della locale colonia italiana (PERAGALLO P., *Cenni Intorno alla Colonia Italiana in Portogallo nei Secoli XIV, XV e XVI*, opera edita in Genova in tre successive edizioni 1882, 1904 e 1907), rimase in carica fino al 1896 e alla sua partenza la Giunta, sotto la presidenza del Conte di Sonnaz, Regio Inviato Straordinario e Ministro Plenipotenziario, approvò nuovi statuti della Chiesa, di stampo decisamente giurisdizionalista dei quali parleremo più avanti.

34 *Statuti della Chiesa Italiana di Nostra Signora di Loreto. Approvati nelle adunanze tenute dalla Giunta di Loreto sotto la Presidenza del Conte di Sonnaz, R.° Inviato Straordinario e Ministro Plenipotenziario il 6 Luglio 1897 ed il 30 gennaio 1898, 1899*, Typ. Costa Braga & C., Succ., Lisboa.

approvare con uno scambio di note tra Italia e Santa Sede nuovi statuti che la strutturano come un ente in gran parte atipico³⁵ nel quale convergono interessi dello Stato³⁶ a salvaguardare una presenza culturale ed ecclesiale "italiana" ed interessi della Santa Sede a garantire una cura pastorale ai fedeli di lingua italiana residenti in Portogallo. In tempi ancora più recenti la Chiesa è stata al centro di più accordi italo-portoghesi per la valorizzazione del suo patrimonio architettonico e per il restauro delle opere d'arte³⁷ di sua proprietà.

La Chiesa italiana di Lisbona, poi, essendo situata in un Paese con il quale

35 Vedi in *Convenzioni ed accordi fra il Vaticano e l'Italia*, vol. II, Dal 1° gennaio 1946 al 31 dicembre 1954, Tipografia Poliglotta Vaticana, 1955, pp. 89 ss.; vedi altresì in *Statuto della Chiesa Italiana di Nostra Signora di Loreto in Lisbona*, [s.e.], Lisbona, 1953, con prefazione di Antonio Venturini, Ministro d'Italia, nonché in DEL GIUDICE V., *Codice delle leggi ecclesiastiche, Prima appendice di aggiornamento*, Milano, Giuffrè, 1956, § 480-bis, pp. 29-38.

36 Un ulteriore esempio di impegno statale a "tutelare gli interessi religiosi della Comunità cattolica" italiana all'estero (così nella premessa) è dato dalla *Convenzione tra la Santa Sede e la Repubblica italiana relativa alla parrocchia di Teheran*, firmata a Roma il 25 luglio 1963 con la quale l'Italia cedeva "in uso perpetuo e gratuito" alla Santa Sede (pur conservando gli oneri di straordinaria manutenzione – fissati in lire 3.000.000 annue), gli edifici della Parrocchia Maria SS.ma della Consolata di Teheran (Pro-Cattedrale dell'Arcidiocesi di Ispahan dei Latini) di proprietà dello Stato italiano (art. 1), veniva stabilito che l'ufficiatura sarebbe stata affidata a Parroci e sacerdoti di nazionalità italiana (art. 3), i sermoni sarebbero stati in Italiano (art. 4), i membri dell'Ambasciata avrebbero avuto "diritto di banco" e la sala parrocchiale avrebbe potuto essere usata dall'Ambasciata per "manifestazioni di interesse italiano" (art. 4). Tale Convenzione la troviamo pubblicata in *Dir. Internazionale*, 1964, pp. 326-327, ma di essa non ci consta avvenuta la ratifica.

37 Vedi da ultimo il V PROTOCOLLO DI COLLABORAZIONE CULTURALE E SCIENTIFICA ITALO-PORTOGHESE PER GLI ANNI 2001-2004, in <http://www.esteri.it/polestera/dgpcc/08/accordi/acc029.htm>, "10.1. Nell'ambito dell'Unione Europea, entrambe le Parti si impegnano a promuovere progetti culturali e educativi ed a favorire la realizzazione di iniziative suscettibili di finanziamento attraverso il Programma Quadro Europeo per la Cultura (Cultura 2000). Le due Parti promuoveranno in particolare la presentazione e la realizzazione del "Progetto Raffaello 2000 – Chiesa di Loreto di Lisbona" (Allegato I,10.1.).". Viene poi precisato che Il "Progetto Raffaello 2000 – Chiesa di S. M. di Loreto di Lisbona" ha costituito una proficua collaborazione nel settore del restauro fra enti italiani, portoghesi e francesi con scambi di informazioni, esperienze ed esperti attraverso l'Istituto Centrale per il Restauro di Roma del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, l'Istituto de José de Figueiredo dell'IPPAR (Istituto Português do Património Arquitectónico e Arqueológico) e l'Institut de formation des Restaurateurs d'Oeuvres d'Art de l'Ecole Nationale du Patrimoine (Ministero della Cultura francese)".

L'Italia non si è negli ultimi secoli trovata in conflitto, è un esempio di *Chiesa italiana all'estero* nei confronti della quale l'interesse statale italiano è stato in qualche modo "puro", non condizionato o guidato cioè dalle complicazioni anche di origine politica e bellica che hanno caratterizzato, ad esempio, le analoghe Chiese di Vienna e di Istanbul. Essa ci mostra un esempio di presenza organizzata di cattolici italiani nei confronti della quale lo Stato nazionale è intervenuto pur in assenza di problemi connessi ad istanze irredentistiche³⁸ ovvero alla necessità di tutelare la libertà di culto in ambiente islamico³⁹.

Siamo cioè in presenza di una realtà che ci consente di verificare come lo Stato italiano si sia posto nei confronti di una manifestazione di identità culturale che non era in conflitto con l'ambiente di immigrazione e che quindi costituiva "una identità culturale che nasce dal modo di vivere e di incarnare la fede in un determinato ambiente culturale"⁴⁰ perfettamente coerente con la visione di *Identità nazionale* propria della Chiesa.

In altre parole la Chiesa di Lisbona consente di interrogarci sul perché lo Stato nazionale si sia voluto interessare di un "piccolo" istituto, storica espressione della presenza di una colonia italiana in Portogallo, paese non coinvolto dal fenomeno migratorio italiano dei secoli XIX e XX, fino a giungere ad intavolare per esso con la Santa Sede apposite trattative diplomatiche.

38 Come per gli italiani sudditi dell'Impero Austro-Ungarico, e di conseguenza per la Minoritenkirche di Vienna.

39 Come il caso della Chiesa di Sant'Antonio di Padova a Istanbul, o in tempi successivi all'attenzione statale italiana nei confronti della possibilità di esercizio del culto cattolico in Iran o in Afghanistan.

40 Come si esprime CORECCO E., *Chiesa locale e partecipazione nelle migrazioni*, in *La Chiesa di fronte al problema delle migrazioni. Raccolta di scritti ecclesiologici di Eugenio Corecco*, supplemento redazionale di "Servizio Migranti", nr. 2 (marzo-aprile 1995), pp. VI-XIV, qui p. X.

4. LA CHIESA ITALIANA DI NOSTRA SIGNORA DI LORETO IN LISBONA. SUOI FINI ED ORGANI. COMPETENZE DELLO STATO ITALIANO E COMPETENZE DELLA SANTA SEDE

La *Chiesa Italiana di Nostra Signora di Loreto in Lisbona*,⁴¹ è stata "eretta nell'anno 1518 dagli italiani residenti in Lisbona sotto la denominazione di «Nostra Signora di Loreto» per l'assistenza della Colonia Italiana e da loro riedificata una prima volta dopo l'incendio che la distrusse il 29 marzo 1651, ed una seconda dopo il terremoto del 1° novembre 1755 che, insieme a tanti altri monumenti la mandò in rovina, appartiene per espresso volere dei suoi fondatori alla Nazione Italiana. Essa dipende direttamente dalla Santa Sede ed è posta sotto l'alta tutela del Governo italiano"⁴².

Come abbiamo accennato, in epoca postunitaria il relativo ente era stato dotato di *Statuti*⁴³ di impronta giurisdizionalista che prevedevano pesanti ingerenze politiche sulla vita della Chiesa stessa⁴⁴, ma "nel clima creatosi in seguito agli Accordi Lateranensi del 1929, vennero a suo tempo iniziate trattative fra il Vaticano e l'Italia per dare una più consona sistemazione allo stato giuridico della Chiesa Italiana in Lisbona. Tali trattative, sospese per anni a causa degli eventi internazionali, furono riprese nel 1948 e concluse con un accordo del 18 luglio 1951, sancito nell'unito Statuto"⁴⁵

La Chiesa quindi è di molto precedente alla nascita dello Stato unitario e faceva evidentemente riferimento, nelle sue lontane origini, ad un concetto di

41 Come recita l'art. 1 dello Statuto oggetto dello scambio di note 14 -18 luglio 1951 tra Italia e Santa Sede. Vedi in *Convenzioni ed accordi fra il Vaticano e l'Italia*, vol. II, Dal 1° gennaio 1946 al 31 dicembre 1954, Tipografia Poliglotta Vaticana, 1955, pp. 89 ss.; vedi altresì in *Statuto della Chiesa Italiana di Nostra Signora di Loreto in Lisbona*, [s.e.], Lisbona, 1953, con prefazione di Antonio Venturini, Ministro d'Italia. Tale Statuto sostituisce i precedenti Statuti della Chiesa Italiana di Nostra Signora di Loreto del 1897-1898 (vedi *Statuti della Chiesa Italiana di Nostra Signora di Loreto. Approvati nelle adunanze tenute dalla Giunta di Loreto sotto la Presidenza del Conte di Sonnaz, R.° Inviato Straordinario e Ministro Plenipotenziario il 6 Luglio 1897 ed il 30 gennaio 1898*, 1899, Typ. Costa Braga & C., Succ., Lisboa).

42 L'evidenziazione in grassetto è nostra.

43 I sopra citati *Statuti della Chiesa Italiana di Nostra Signora di Loreto* del 1897-1898.

44 Ad esempio, il Rettore ed i Cappellani venivano nominati discrezionalmente dal Governo italiano, senza alcun contatto con l'Autorità ecclesiastica (cfr. art. XXIII degli *Statuti* del 1897-1898)

45 Così si esprime il Ministro Antonio Venturini, nella prefazione a *Statuto della Chiesa Italiana di Nostra Signora di Loreto in Lisbona*, [s.e.], Lisbona, 1953, p. 3.

nazionalità⁴⁶, diverso da quello assunto dal momento della nascita degli stati nazionali⁴⁷.

La Chiesa, al contempo, mostra sulla base del vigente *Statuto* una serie di peculiarità in parte ereditate dai precedenti statuti della fine del XIX secolo, sia in ordine alle finalità perseguite, sia, come segnalato in dottrina⁴⁸, in

46 È stato osservato in dottrina come il concetto di Nazione abbia assunto nella storia diversi significati e, soprattutto dopo l'esperienza dello Stato Nazionale, sia disagevole comprendere correttamente la portata che tale concetto aveva prima delle rivoluzioni borghesi. Infatti "sul piano storico, la principale difficoltà che incontra qualunque tentativo di organica rappresentazione dell'evoluzione del concetto [di Nazione] è costituita dal velo frapposto dalla maturità di formulazione che esso è venuto assumendo negli ultimi duecento anni...", FERRARI G.F., *Nazione*, voce in *Enciclopedia Giuridica Treccani*, vol. XX, p. 1.

47 Il concetto di "Nazione" che ci sembra essere alla base di questa e di altre "Chiese italiane" è collegato ad una dimensione culturale e linguistica. Giova al riguardo riportare l'espressione del SALVADORI che leggiamo nella prefazione alla sopra citata storia della Chiesa Nazionale Italiana a Vienna: "... non domandarono più avanti che la comunanza della lingua". Vedi SALVADORI G., *La Congregazione della Chiesa Nazionale Italiana in Vienna - Notizie storiche estratte da documenti originali*, Drescher, Vienna, 1891, p. 4. Sulla correttezza dell'individuazione di tale accezione del concetto di Nazione per l'età nella quale nacquero le varie Chiese italiane, quando cioè "la nazione «culturale» non era doppiata dalla nazione «territoriale»" (soprattutto se teniamo nel debito conto il "ritardo" italiano nell'affermazione del concetto di Stato nazionale) v. FERRARI G.F., *Nazione*, voce in *Enciclopedia Giuridica Treccani*, vol. XX, p. 2: "Il termine [veniva] impiegato [... per] indicare la comune provenienza di gruppi di individui da etnie o zone geografiche, ma anche la identificazione in comunità qualificate per costumi o altri elementi di affinità, con particolare riguardo all'ambiente universitario", e, diremmo noi, ecclesiale.

48 In dottrina, a quanto ci risulta, la Chiesa Italiana di Lisbona ha attirato l'attenzione solamente di CATALANO G. che riguardo ad essa così si è espresso: "Lo Statuto della Chiesa Italiana Nostra Signora di Loreto in Lisbona, che regola funzioni e attribuzioni della Giunta elettiva, che amministra i beni della Chiesa e le rendite destinate alla beneficenza e assistenza, nonché della Fabbriceria, che amministra le rendite specificatamente destinate alla manutenzione della Chiesa e all'esercizio del culto, venne redatto dal nostro Ministero degli Affari Esteri e trasmesso dall'Ambasciatore d'Italia presso la S. Sede al Segretario della S. Congregazione per gli affari straordinari con lettera 14 luglio 1951, n. 751. Il Segretario di quella Congregazione con lettera del 18 luglio 1951, n. 5139 significò che la S. Sede si trovava d'accordo su tale testo. Sull'argomento vennero altresì scambiate altre due missive di pari data per assicurare «che lo stesso spirito di comprensione delle esigenze religiose in relazione alle prescrizioni canoniche che ha animato il Governo italiano nel corso della formulazione del nuovo Statuto, informerà l'azione del Ministro italiano in Lisbona nell'espletare direttamente o per mezzo di un suo rappresentante le funzioni di Presidente della Giunta e di membro della Fabbriceria» (...)" . Vedi in CATALANO G., *Problematica giuridica dei concordati*, Milano, Giuffrè, 1963, p. 178, sub nota 18. Il Catalano conclude segnalando che "va sottolineata la singolarità di tale accordo che non crea alcun collegamento tra l'ordinamento statale e canonico, ma vale a regolare la situazione giuridica di enti sottoposti alla sovranità di un terzo Stato",

ordine al fatto che l'accordo tra Italia e Santa Sede è teso a "regolare la situazione giuridica di enti sottoposti alla sovranità di un terzo Stato", sia, infine, per il complesso intreccio di rapporti con Stato italiano, Santa Sede, Stato portoghese, Patriarca di Lisbona⁴⁹.

4.1 Fini perseguiti dalla "Chiesa"

Dal punto di vista dei fini perseguiti, la Chiesa italiana in Lisbona si presenta come una realtà atipica se rapportata agli enti ecclesiastici previsti nell'ordinamento giuridico italiano⁵⁰.

Ad essa, infatti, fanno capo⁵¹ fini di assistenza e beneficenza, di manutenzione dell'edificio di Culto e stabili annessi, di esercizio del Culto, di istruzione religiosa e di istruzione elementare. A questa pluralità di fini corrisponde una pluralità di organi: la *Giunta*, che grosso modo è competente in materia di assistenza e beneficenza⁵², la *Fabbriceria* competente ad amministrare le risorse destinate alla manutenzione degli edifici ed all'esercizio del Culto⁵³, il *Rettore*, che oltre a rappresentare la Chiesa, è competente in materia di organizzazione ed esercizio del Culto, gestione del personale ecclesiastico e

ibidem. In tempi recentissimi, poi, la Chiesa italiana di Lisbona viene citata in nota, per giustificare considerazioni analoghe a quelle del Catalano sulla atipicità dell'accordo del 1951, da ARRU D., *La pratica concordataria posteriore agli accordi di Villa Madama*, Nuova edizione, Roma, La Sapienza, 2002, p. 240 sub n. 13.

49 Il fenomeno delle Chiese nazionali sembra aver costantemente sollevato problemi di rapporti tra più ordinamenti (canonico, dello Stato di emigrazione e dello Stato di immigrazione). Così, ad esempio, nel XIX secolo le varie confraternite nazionali esistenti a Roma (fenomeno in qualche modo speculare di quello delle Chiese italiane all'estero) non furono travolte dalle leggi eversive dell'asse ecclesiastico, v. al riguardo SCHIAPPOLI D., *Manuale di diritto ecclesiastico*, Napoli, Luigi Pierro Editore, 1913, p. 410.

50 Nell'attuale diritto italiano, essa trova qualche analogia negli enti valdesi.

51 L'art. 2, primo comma, dello Statuto recita al riguardo: "Col patrimonio della Chiesa si provvede sia alla beneficenza ed assistenza degli italiani, sia alla manutenzione della Chiesa e stabili annessi, sia all'esercizio del culto". Giova sottolineare poi che gli ultimi due periodi dell'art. 31 del medesimo Statuto prevedono anche fini di istruzione: "... Il Rettore dovrà inoltre, ove sia possibile, provvedere per l'istituzione dell'insegnamento elementare da impartirsi ai figli degli italiani, uniformandosi per le materie di insegnamento, ai programmi delle scuole italiane. Siffatto insegnamento sarà sottoposto al controllo del rappresentante diplomatico italiano"

52 Cfr. artt. 3 e ss. dello Statuto.

53 Cfr. artt. 20 e ss. dello Statuto.

laico, istruzione catechistica e religiosa, istruzione elementare⁵⁴.

Può pertanto sostenersi che lo *Statuto* vigente, emanato negli anni '50 del XX secolo abbia (in conformità probabilmente alle origini storiche della Chiesa italiana in Lisbona) riunito in un unico soggetto le funzioni che l'ordinamento italiano coevo riservava ad *Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza* e ad *Enti ecclesiastici (Fabbricerie ecc.)*, facendo però salve, nella ripartizione di competenze tra i diversi organi, forme di controllo analoghe (seppure "in scala") a quelle previste per i diversi tipi di enti nell'ordinamento italiano.

4.2 *Gli organi di governo.*

Come accennato, gli organi di governo previsti dallo Statuto sono tre: la *Giunta*, la *Fabbriceria* ed il *Rettore*. Compito comune a tutti questi organi è "invigilare all'adempimento degli obblighi filantropici e di culto che gravano sul patrimonio della Chiesa, semprechè, non eccedano i limiti imposti dalle risorse della Chiesa"⁵⁵.

4.2.1 *La Giunta e le attività di assistenza e beneficenza*

L'amministrazione dei beni della Chiesa, non specificatamente destinati alla manutenzione⁵⁶ ed al Culto, nonché delle rendite destinate alla beneficenza ed assistenza, è affidata ad una *Giunta* (detta anche, nello Statuto, *Giunta di Loreto*) composta da cinque membri, due di diritto: il *Rappresentante del Governo italiano a Lisbona* ed il *Rettore*; e tre eletti con cadenza biennale tra i cittadini italiani, maggiorenni ed incensurati, di religione cattolica che siano residenti da almeno due anni nel distretto consolare di Lisbona e risultino

54 Cfr. artt. 29 ss. dello Statuto.

55 Così art. 26 dello Statuto.

56 È forse opportuno segnalare che, però, la Giunta risulta aver sostenuto la parte maggiore degli oneri finanziari connessi ai recenti restauri, svoltisi a partire dal 1996, della volta della Sacrestia della Chiesa. Ciò, che forse sarebbe stato connesso con le competenze della *Fabbriceria*, risulta da quanto riportato nel sito dell'Istituto Centrale per il Restauro, nella pagina *La Chiesa degli italiani di Lisbona. Il restauro della volta della Sacrestia: un progetto di collaborazione italo-portoghese*, in <http://www.icr.arti.beniculturali.it/lisbona.htm>, che indica la *Giunta* come principale finanziatore di un progetto (redatto dal Ministero per i Beni Culturali e Ambientali) che ha visto la collaborazione del Ministero degli Affari Esteri italiano e del Ministério de Cultura portoghese, oltretché la sponsorizzazione di una grande impresa italiana.

iscritti nei registri del Consolato d'Italia a Lisbona⁵⁷.

Spetta alla *Giunta* sancire provvedimenti che importino variazioni nel patrimonio della *Chiesa* ed accettare donazioni, lasciti ed eredità non destinati a scopi di culto o di manutenzione, esaminare ed approvare i bilanci, stabilire quanto debba essere erogato in assistenza e beneficenza.

Le adunanze della *Giunta* sono presiedute dal Rappresentante diplomatico italiano (o da un suo delegato).

Sono *Ufficiali della Giunta* il *Provveditore*, il *Tesoriere* ed il *Segretario*, il primo dei quali viene eletto dalla Giunta nel proprio seno mentre gli ultimi due sono eletti dalla Giunta tra quanti godono dell'elettorato attivo per le elezioni della *Giunta* stessa⁵⁸.

Il *Provveditore* è capo dell'amministrazione della *Giunta* e ne convoca le riunioni (salve le prerogative del Rappresentante diplomatico italiano)⁵⁹.

Il *Tesoriere* ha custodia delle somme di denaro, dei titoli di proprietà e di rendita appartenenti al patrimonio gestito dalla *Giunta* e redige i relativi bilanci⁶⁰.

Funzioni di supporto spettano al *Segretario*⁶¹.

Giova ricordare che le deliberazioni della *Giunta* sono sottoposte al diritto di veto sospensivo del Rappresentante diplomatico italiano ed alla conseguente rimessione della questione al Governo italiano per la decisione finale⁶².

57 Cfr. artt. 3 e 4 dello Statuto. E' decisamente atipico che un ufficio consolare italiano debba tenere un elenco dei cittadini che appartengano ad una determinata confessione cattolica, e ancor di più che a decidere della sussistenza dei requisiti per l'iscrizione in tale elenco (tra i quali quello di essere cattolico) debba essere eventualmente l'Ambasciatore...

58 Artt. 3, 4, 5 ed 8 dello Statuto.

59 Cfr. Art. 14 dello Statuto.

60 Cfr. art. 15 dello Statuto.

61 L'art. 16 dello Statuto recita: "*Il Segretario attende a tutta la corrispondenza concernente l'amministrazione di detto patrimonio. A lui spetta l'invio dei biglietti di convocazione per le adunanze, delle quali in apposito libro stenderà il rendiconto. Firma, insieme al Provveditore ed al Tesoriere, tutti gli atti della gestione.*"

62 Al riguardo l'art. 13 dello Statuto recita: "*Le deliberazioni della Giunta di Loreto che contemplassero l'alienazione di una parte del patrimonio mobile ed immobile o che implicassero la creazione di oneri pecuniari, con o senza interesse, non possono avere effetto senza la previa sanzione del Rappresentante diplomatico italiano, al quale spetta in ogni caso il diritto di opporre il suo veto sospensivo a qualunque provvedimento o deliberazione della Giunta, che potesse direttamente o indirettamente risultare dannosa. Verificandosi tale contingenza, ne verrà riferito*

4.2.2 *La Fabbriceria, la manutenzione degli edifici e la gestione dei fondi per il Culto*

L'amministrazione dei beni e delle rendite specificamente destinati, ovvero assegnati, alla manutenzione della Chiesa ed edifici annessi ed all'esercizio del Culto è demandata alla *Fabbriceria*⁶³, composta anche essa da cinque membri, due di diritto: il *Rappresentante del Governo italiano a Lisbona* ed il *Rettore*; e tre nominati dal Governo italiano (su proposta della Santa Sede) tra quanti abbiano gli stessi requisiti previsti per l'elezione a membri della Giunta⁶⁴, e che elegge nel suo seno un *Presidente* ed un *Tesoriere*.

La *Fabbriceria*, retta da norme analoghe a quelle dettate per la *Giunta*⁶⁵, provvede a far promuovere dal Rappresentante della Chiesa la tutela dei diritti relativi ai beni destinati alla Fabbrica della Chiesa stessa e provvede alle spese di manutenzione della Chiesa e degli stabili annessi, per le suppellettili della Chiesa e della sacrestia⁶⁶.

Essa è esclusa da ogni ingerenza in materia di erogazione delle rendite destinate per volontà di fondatori o benefattori a spese di ufficiatura e di culto⁶⁷, di elemosine di messe e, in genere, di esercizio del Culto e del Ministero spirituale⁶⁸.

Va ricordato che⁶⁹ anche le deliberazioni della *Fabbriceria* sono sottoposte al diritto di veto sospensivo del Rappresentante diplomatico italiano ed alla conseguente rimessione della questione al Governo italiano per la decisione finale, solo che "*qualsiasi intervento del Governo italiano nel funzionamento, amministrazione, revoca ecc., della Fabbriceria deve avvenire d'intesa con la Santa Sede*"⁷⁰.

al Governo italiano per la decisione finale. In caso di gravi irregolarità nella amministrazione il Governo potrà, per tramite del suo rappresentante, procedere allo scioglimento della Giunta, provvedendo colla nomina di speciali commissari per la gestione provvisoria sino all'elezione di una nuova amministrazione permanente. Si provvederà nella stessa maniera ove la Giunta, qualunque ne fosse il motivo, rassegnasse le sue collettive dimissioni."

63 Così l'art. 20 dello Statuto.

64 Cfr. art. 20 dello Statuto ed artt. 3 e 4 dello Statuto.

65 Cfr. art. 25 dello Statuto.

66 Cfr. art. 23, primo comma, dello Statuto.

67 Che, nel bilancio, costituiscono semplici partite di giro (cfr. art. 23, secondo comma, dello Statuto).

68 Cfr. art. 24 dello Statuto.

69 In forza del rinvio all'art. 13 dello Statuto contenuto nell'art. 25 dello Statuto stesso.

70 Così l'art. 25, secondo comma, dello Statuto.

4.2.3 *Il Rettore, la rappresentanza della Chiesa e le attività di Culto ed istruzione*

La *Rettoria* della Chiesa è affidata dalla Santa Sede, d'intesa con il Governo italiano, ad un Istituto religioso e la scelta del *Rettore* compete alla Santa Sede la quale, prima di procedere, comunica riservatamente il nome del prescelto al Governo italiano per assicurarsi che non ostino gravi ragioni contro la nomina⁷¹. Il *Rettore*, oltre a custodire gli arredi sacri della *Chiesa*⁷², ha la rappresentanza giuridica della *Chiesa*, con facoltà di nominare avvocati e procuratori. Egli procede d'intesa, rispettivamente, con la *Giunta* o con la *Fabbriceria*, ma, in caso d'urgenza, sarà sufficiente l'assenso del *Rappresentante diplomatico italiano* unitamente a quello del *Provveditore della Giunta* o, rispettivamente, del *Presidente della Fabbriceria*.

Il *Rettore*⁷³ ha una posizione centrale nella vita della *Chiesa*, in quanto cura i bisogni spirituali degli italiani residenti nel distretto Consolare di Lisbona, dirige il Culto, nomina e disciplina i ministri, sovrintende all'istruzione catechistica e religiosa, dirige il personale subalterno della *Chiesa*, cura la celebrazione delle Messe "fondate e manuali", dispone che gli avvisi sacri siano pubblicati ed affissi nelle due lingue italiana e portoghese, provvede perché ogni domenica e giorno festivo vi sia predica e spiegazione del Vangelo in lingua italiana⁷⁴, provvede, ove possibile, all'istituzione dell'insegnamento elementare da impartirsi ai figli degli italiani.

71 Cfr. art. 28 dello Statuto.

72 Cfr. art. 29 dello Statuto.

73 Al riguardo l'art. 31 dello Statuto recita: "È obbligo del Rettore attendere con zelo ai bisogni spirituali degli italiani residenti nel distretto Consolare di Lisbona. Al Rettore spetta la direzione del Culto, la nomina e la disciplina dei ministri, l'istruzione catechistica e religiosa, senza alcuna intromissione della Giunta e della Fabbriceria. Anche il personale subalterno della Chiesa dipende esclusivamente dal rettore. Egli cura la celebrazione delle Messe fondate e manuali; per queste ultime, come anche per tutte le elemosine date dai fedeli a scopo specifico di culto, è esclusa qualsiasi interferenza della Fabbriceria. Egli dispone che gli avvisi sacri siano pubblicati ed affissi nelle due lingue italiana e portoghese e provvede perché ogni domenica e giorno festivo vi sia predica e spiegazione del Vangelo in lingua italiana. Il Rettore dovrà inoltre, ove sia possibile, provvedere per l'istituzione dell'insegnamento elementare da impartirsi ai figli degli italiani, uniformandosi per le materie di insegnamento, ai programmi delle scuole italiane. Siffatto insegnamento sarà sottoposto al controllo del rappresentante diplomatico italiano".

74 Norma evidentemente legata alla liturgia preconciliare. Attualmente la Chiesa mostra una cospicua ufficiatura: due Messe vespertine il Sabato e quattro Messe (di cui una vespertina) la Domenica. Cfr. http://www.patriarcado-lisboa.pt/vida_igreja/

4.2.4 Le risorse economiche e la loro destinazione

Da quanto è dato dedurre dallo Statuto, le risorse economiche a disposizione della *Chiesa Italiana di Nostra Signora di Loreto in Lisbona* possono essere distinte in tre categorie:

rendite patrimoniali destinate a specifici scopi (assistenza, manutenzione, Culto);

rendite patrimoniali non destinate a specifici scopi; elemosine.

Queste risorse sono amministrate da diversi organi secondo il seguente meccanismo:

le rendite prive di specifiche destinazione vengono "assegnate" (sulla base di un periodico accordo tra *Giunta* e *Fabbriceria*) al perseguimento delle tre finalità fondamentali proprie della Chiesa ("beneficenza ed assistenza degli italiani", "manutenzione della Chiesa e stabili annessi", "esercizio del Culto")⁷⁵;

una volta "assegnate", le risorse vengono gestite dall'organo rispettivamente competente (*Giunta* e *Fabbriceria*);

le rendite con specifica destinazione ad uno dei fini perseguiti dalla Chiesa sono amministrate dall'organo rispettivamente competente;

le rendite patrimoniali destinate per volontà di fondatori o benefattori a spese di ufficiatura e di Culto figurano solo come partita di giro nel bilancio della *Fabbriceria* e vengono annualmente versate al *Rettore*⁷⁶;

le elemosine di messe (legatarie o manuali) e le offerte per il Culto vengono gestite direttamente dal *Rettore*⁷⁷;

Dalle norme statutarie risulta quindi che le rendite derivanti dal patrimonio della *Chiesa* possono essere utilizzate solo per il perseguimento dei tre fini istituzionali (assistenza agli italiani, manutenzione degli edifici, Culto ed, in via subordinata, istruzione elementare). Sembra da escludersi la possibilità di dare a tali rendite altre destinazioni (quali ad esempio, attività assistenziali o di beneficenza a favore di non italiani, attività culturali eccedenti l'istruzione catechistica o elementare, ecc.). Sembra anche evidente che la *Chiesa* storicamente ha basato la sua attività su flussi finanziari propri, e non su contributi da parte dello Stato.

75 Cfr. art. 2 dello Statuto.

76 Cfr. art. 22, ultimo comma, dello Statuto.

77 Così sembra potersi dedurre dall'art. 24 dello Statuto.

4.3 I poteri dello Stato italiano

Ampi sono i poteri che lo Stato italiano può, tramite il proprio *Rappresentante diplomatico* o tramite il *Governmento*, esercitare nei confronti della *Chiesa italiana di Lisbona*.

4.3.1 Poteri del *Rappresentante diplomatico*

Il *Rappresentante diplomatico* è membro di diritto sia della *Giunta*⁷⁸ che della *Fabbriceria*⁷⁹, ne presiede, direttamente o tramite un funzionario a ciò delegato, le adunanze⁸⁰; “*sanziona*” le deliberazioni dei due suddetti organi che contemplino alienazioni patrimoniali o che creino oneri pecuniari⁸¹; può sospendere l'efficacia di qualunque provvedimento ipoteticamente dannoso e rimettere al *Governmento* la decisione sul punto⁸².

Inoltre fissa e presenzia alle elezioni dei componenti elettivi della *Giunta*⁸³ decidendo anche sugli eventuali ricorsi avverso le decisioni del Console d'Italia a Lisbona in ordine all'iscrizione nell'elenco speciale degli elettori.

4.3.2 Poteri del *Governmento*

Il *Governmento* ha “l'alta tutela” della *Chiesa*⁸⁴, approva (con il consenso della Santa Sede) l'assegnazione ai vari fini dei capitali⁸⁵, decide in ordine alle deliberazioni sospese dal *Rappresentante diplomatico*, scioglie *Giunta*⁸⁶ e (con il consenso della Santa Sede) *Fabbriceria*⁸⁷, nomina (su proposta della Santa Sede) i tre membri non di diritto della *Fabbriceria*⁸⁸.

78 Cfr. art. 3 dello Statuto.

79 Cfr. art. 21 dello Statuto.

80 Cfr. art. 10 dello Statuto ed il richiamo contenuto nel successivo art. 25.

81 Così è esplicitamente previsto per le deliberazioni della *Giunta* dall'art. 13 dello Statuto, articolo che, in relazione alla *Fabbriceria*, risulta richiamato dall'art. 25 del medesimo Statuto.

82 Cfr. sempre artt. 13 e 25 dello Statuto.

83 Cfr. art. 6.

84 Cfr. art. 1 dello Statuto.

85 Cfr. art. 2, secondo comma, dello Statuto.

86 Cfr. art. 13 dello Statuto.

87 Cfr. art. 25 dello Statuto.

88 Cfr. art. 21 dello Statuto.

In materia più strettamente connessa al Culto, il Governo esprime alla Santa Sede l'intesa sulla scelta dell'Istituto religioso al quale affidare la *Rettoria*⁸⁹.

4.4 I poteri della Santa Sede

Secondo l'art. 1 dello Statuto, la Chiesa Italiana di Nostra Signora di Loreto in Lisbona "dipende direttamente dalla Santa Sede"⁹⁰ che ne affida la *Rettoria* (d'intesa con il Governo italiano) ad un Istituto religioso⁹¹ e ne sceglie e nomina il *Rettore*⁹². Compete sempre alla Santa Sede proporre al Governo italiano i tre membri non di diritto della *Fabbriceria*.

La Santa Sede da altresì il proprio consenso al Governo sull'assegnazione ai vari fini dei capitali⁹³.

Poteri indiretti sulla *Chiesa* vengono esercitati anche dal Patriarca di Lisbona in ordine alle funzioni parrocchiali conferite al *Rettore*⁹⁴.

89 Cfr. art. 28 dello Statuto.

90 Dal punto di vista canonico è da sottolineare come l'accordo che ha approvato lo Statuto della Chiesa italiana di Lisbona precede di poco la grande riforma della pastorale degli emigrati e degli stranieri voluta da Pio XII con la Costituzione Apostolica "de spirituali emigrantium cura" *Exsul Familia* del 1° agosto 1952 (in *AAS*, XXXIV, 1952, pp. 649-704, riforma che ha riannodato i legami tra gli ordinari del luogo e le parrocchie personali istituite per la cura pastorale degli immigrati o appartenenti a particolari gruppi nazionali. Tale riforma, stabilisce, tra l'altro, al n. 38, che "Missionarii emigrantium, durante munere, plene subiacent iurisdictioni Ordinarii loci, tum quoad exercitium sacri ministerii, tum quoad disciplinam, secluso quovis exemptioni privilegio".

Di conseguenza il 1° novembre del 1952 il Patriarca di Lisbona ha stabilito che il *Rettore* esercita funzioni parrocchiali per gli italiani. Così oggi, nel "sito" del Patriarcato di Lisbona, la Chiesa italiana viene enumerata tra i propri strumenti di pastorale territoriale, nell'ambito delle "Igrejas das comunidades estrangeiras". Cfr. http://www.patriarcado-lisboa.pt/organizacao/index.htm#c_estrang. Il Patriarcato ne indica anche l'inserimento pastorale nella "Zona Centro/Baixa - Vigararia de Lisboa I". Cfr. http://www.patriarcado-lisboa.pt/vida_igreja/.

91 Il 19 agosto 1951 la *Chiesa* è stata affidata ai Dehoniani che si sono effettivamente insediati il 1° dicembre del 1953. Cfr. <http://www.inst-missio-sagrado-coracao.rcts.pt/lisboa.htm>.

92 Cfr. art. 28 dello Statuto.

93 Cfr. art. 2, secondo comma, dello Statuto.

94 Giova precisare che una cosa è la *Chiesa Italiana di Nostra Signora di Loreto in Lisbona*, una cosa diversa le funzioni parrocchiali attribuite al suo *Rettore*. In realtà, sia in base ai canoni 479 e ss. del Codex Piano Benedettino del 1917, sia in base ai canoni

4.5 La Chiesa italiana di Lisbona e l'ordinamento portoghese

Una delle peculiarità dell'accordo tra Italia e Santa Sede del 1951, che ha attirato l'attenzione della dottrina⁹⁵, sta nel fatto che esso "non crea alcun collegamento tra l'ordinamento statale [italiano] e canonico, ma vale a regolare la situazione giuridica di enti sottoposti alla sovranità di un terzo Stato". Alla luce di ciò va indagato come la Chiesa italiana di Lisbona si sia posta e si ponga oggi anche nei confronti dell'ordinamento portoghese⁹⁶.

La situazione normativa ecclesiastica portoghese è piuttosto complessa ed ha visto in questi ultimi anni una notevole evoluzione⁹⁷. Per quanto qui ci

556 e seguenti del Codex oggi vigente, il *Rettore* è, per definizione, il sacerdote al quale è demandata la cura di una chiesa non parrocchiale. La creazione di una Parrocchia Nazionale italiana in Lisbona, quindi, ha comportato l'attribuzione, da parte del Patriarca di Lisbona, al *Rettore* della Chiesa italiana di funzioni parrocchiali (secondo una formula legata al Concordato portoghese del 1940 ed alla previsione della nazionalità portoghese per tutti i parroci) senza la possibilità di nominarlo parroco in senso stretto. Il *Rettore* avrà, nei confronti del Patriarca, i vincoli previsti oggi dai canoni 556 e seguenti, in quanto compatibili con i poteri propri della Santa Sede. Si verifica quindi, per il *Rettore* una sorta di doppia investitura. La Chiesa Italiana non è un caso isolato all'interno del Patriarcato di Lisbona, che vede presenti anche altre "Chiese di comunità straniere", come la Chiesa tedesca "Igreja de Nossa Senhora das Dores", la Chiesa spagnola "Capela de Beneficência Espanhola", la Chiesa francese "Igreja de São Luís dos Franceses" e la Chiesa inglese "Igreja do Corpo Santo". Tra tutte queste, l'unica a non veder indicato come mero "cappellano" il ministro di culto titolare è però proprio la Chiesa italiana, che vede il proprio *Rettore*, come dicevamo, investito di funzioni parrocchiali. Su tutto ciò vedi http://www.patriarcado-lisboa.pt/organizacao/index.htm#c_estrang.

95 Vedi il già citato CATALANO G., *Problematica giuridica dei concordati*, Milano, Giuffrè, 1963, p. 178, *sub nota* 18.

96 Dobbiamo però avvertire che non ci è stato possibile verificare l'esistenza di provvedimenti portoghesi relativi alla Chiesa in questione.

97 Per sommi capi: tra il Portogallo e la Santa Sede è stato stipulato nel 1940 (durante il salazarismo) un Concordato con il quale è stato costruito un sistema che è entrato in crisi con la Costituzione del 1976 che ha sancito il principio di separazione tra Stato e chiese: «Artigo 41. (Liberdade de consciência, de religião e de culto) - 1. A liberdade de consciência, de religião e de culto é inviolável.

2. Ninguém pode ser perseguido, privado de direitos ou isento de obrigações ou deveres cívicos por causa das suas convicções ou prática religiosa.

3. Ninguém pode ser perguntado por qualquer autoridade acerca das suas convicções ou prática religiosa, salvo para recolha de dados estatísticos não individualmente identificáveis, nem ser prejudicado por se recusar a responder.

4. As igrejas e outras comunidades religiosas estão separadas do Estado e são livres na sua organização e no exercício das suas funções e do culto.

riguarda è il caso di notare che al momento dell'accordo tra Italia e Santa Sede sulla chiesa italiana di Lisbona il riconoscimento statale degli enti

5. *É garantida a liberdade de ensino de qualquer religião praticado no âmbito da respectiva confissão, bem como a utilização de meios de comunicação social próprios para o prosseguimento das suas actividades.*

6. *É garantido o direito à objecção de consciência, nos termos da lei.*». La dottrina portoghese ha dibattuto per anni sul rapporto tra Concordato del 1940 e Costituzione. Così, ad esempio, Jorge Miranda ha proposto una attenta analisi della coerenza tra testo concordatario e principio di separazione, all'esito della quale evidenzia il contrasto esistente tra alcune norme concordatarie (artt. 10, 11, 15 e 21) che prevedono interventi dello Stato nella vita interna della Chiesa cattolica ovvero che prevedono la richiesta di esonero dall'insegnamento religioso nelle scuole pubbliche (cfr. MIRANDA J., *A Concordata e a ordem constitucional portuguesa*, in AA.VV., *A Concordata del 1940 Portugal - Santa Sé*, Edições Didascalía, Lisboa, 1993, pp. 67-84, spec. pp. 82-83). Posizione diversa fu espressa da Manuel Saturino Da Costa Gomes che (nella medesima opera collettiva) rilevava semmai un contrasto con i principi espressi dal Concilio Ecumenico Vaticano II, la caduta in desuetudine di varie disposizioni e, conseguentemente, auspicava una revisione concordataria sulla scia dell'esperienza italiana (cfr. DA COSTA GOMES M.S., *Nomeação de párcos e de bispos (artigos IX, X)*, in AA.VV., *A Concordata del 1940 Portugal - Santa Sé*, Edições Didascalía, Lisboa, 1993, pp. 167-193, spec. pp. 184-185 e 191). Tale necessità di revisione fu autorevolmente ribadita dalla Conferenza episcopale portoghese nel documento *A Igreja na Sociedade Democrática* del 15 maggio 2000 (rilasciato anche in Internet all'URL <http://www.ecclesia.pt/destaque/igrejasociedade.htm>). Per un'ampia documentazione sull'evoluzione del dibattito, cfr. i contributi di Manuel saturino Costa Gomes, Jorge Miranda, António Leite contenuti nel dossier della Conferenza episcopale portoghese *Sobre a Concordata* (<http://www.ecclesia.pt/destaque/destaque4.htm>). Una ulteriore tappa verso la revisione ci sembra sia stata costituita dall'approvazione della Legge 22 giugno 2001, n. 16 (*Lei da liberdade religiosa*) il cui articolo 58 recita: «Artigo 58.º - (*Legislação aplicável à Igreja Católica*) - *Fica ressalvada a Concordata entre a Santa Sé e a República Portuguesa de 7 de Maio de 1940, o Protocolo Adicional à mesma de 15 de Fevereiro de 1975, bem como a legislação aplicável à Igreja Católica, não lhe sendo aplicáveis as disposições desta lei relativas às igrejas ou comunidades religiosas inscritas ou radicadas no País, sem prejuízo da adopção de quaisquer disposições por acordo entre o Estado e a Igreja Católica ou por remissão da lei.*» (vedi in <http://www.verbojuridico.net/legisl/integral/arquivo/liberdadereligiosa.html>). In occasione della promulgazione di tale legge, il Presidente della Repubblica Jorge Sampaio ha ritenuto opportuno, in relazione al trattamento riservato alle confessioni acattoliche (regolate da tale legge) diverso da quello riservato alla Chiesa Cattolica dal Concordato del 1940, accompagnare la promulgazione con un messaggio nel quale si legge, tra l'altro "Compreendo que não seja fácil ao legislador compatibilizar, de forma integralmente aceitável, os interesses e perspectivas diferentes que aqui se desenvolvem, mas entendo que o primeiro passo para a resolução dos problemas ainda pendentes será a consciência de que a solução agora encontrada não é nem deve ser definitiva, estando desde logo sujeita à reavaliação que resultar da revisão, em curso, da Concordata, na medida em que esta foi invocada como fundamento da

4.5 La Chiesa italiana di Lisbona e l'ordinamento portoghese

Una delle peculiarità dell'accordo tra Italia e Santa Sede del 1951, che ha attirato l'attenzione della dottrina⁹⁵, sta nel fatto che esso "non crea alcun collegamento tra l'ordinamento statale [italiano] e canonico, ma vale a regolare la situazione giuridica di enti sottoposti alla sovranità di un terzo Stato". Alla luce di ciò va indagato come la Chiesa italiana di Lisbona si sia posta e si ponga oggi anche nei confronti dell'ordinamento portoghese⁹⁶.

La situazione normativa ecclesiastica portoghese è piuttosto complessa ed ha visto in questi ultimi anni una notevole evoluzione⁹⁷. Per quanto qui ci

556 e seguenti del Codex oggi vigente, il *Rettore* è, per definizione, il sacerdote al quale è demandata la cura di una chiesa non parrocchiale. La creazione di una Parrocchia Nazionale italiana in Lisbona, quindi, ha comportato l'attribuzione, da parte del Patriarca di Lisbona, al *Rettore* della Chiesa italiana di funzioni parrocchiali (secondo una formula legata al Concordato portoghese del 1940 ed alla previsione della nazionalità portoghese per tutti i parroci) senza la possibilità di nominarlo parroco in senso stretto. Il *Rettore* avrà, nei confronti del Patriarca, i vincoli previsti oggi dai canoni 556 e seguenti, in quanto compatibili con i poteri propri della Santa Sede. Si verifica quindi, per il *Rettore* una sorta di doppia investitura. La Chiesa Italiana non è un caso isolato all'interno del Patriarcato di Lisbona, che vede presenti anche altre "Chiese di comunità straniere", come la Chiesa tedesca "Igreja de Nossa Senhora das Dores", la Chiesa spagnola "Capela de Beneficência Espanhola", la Chiesa francese "Igreja de São Luís dos Franceses" e la Chiesa inglese "Igreja do Corpo Santo". Tra tutte queste, l'unica a non veder indicato come mero "cappellano" il ministro di culto titolare è però proprio la Chiesa italiana, che vede il proprio *Rettore*, come dicevamo, investito di funzioni parrocchiali. Su tutto ciò vedi http://www.patriarcado-lisboa.pt/organizacao/index.htm#c_estrang.

95 Vedi il già citato CATALANO G., *Problematica giuridica dei concordati*, Milano, Giuffrè, 1963, p. 178, *sub nota* 18.

96 Dobbiamo però avvertire che non ci è stato possibile verificare l'esistenza di provvedimenti portoghesi relativi alla Chiesa in questione.

97 Per sommi capi: tra il Portogallo e la Santa Sede è stato stipulato nel 1940 (durante il salazarismo) un Concordato con il quale è stato costruito un sistema che è entrato in crisi con la Costituzione del 1976 che ha sancito il principio di separazione tra Stato e chiese: «Artigo 41. (*Liberdade de consciência, de religião e de culto*) - 1. *A liberdade de consciência, de religião e de culto é inviolável.*

2. *Ninguém pode ser perseguido, privado de direitos ou isento de obrigações ou deveres cívicos por causa das suas convicções ou prática religiosa.*

3. *Ninguém pode ser perguntado por qualquer autoridade acerca das suas convicções ou prática religiosa, salvo para recolha de dados estatísticos não individualmente identificáveis, nem ser prejudicado por se recusar a responder.*

4. *As igrejas e outras comunidades religiosas estão separadas do Estado e são livres na sua organização e no exercício das suas funções e do culto.*

riguarda è il caso di notare che al momento dell'accordo tra Italia e Santa Sede sulla chiesa italiana di Lisbona il riconoscimento statale degli enti

5. *É garantida a liberdade de ensino de qualquer religião praticado no âmbito da respectiva confissão, bem como a utilização de meios de comunicação social próprios para o prosseguimento das suas actividades.*

6. *É garantido o direito à objecção de consciência, nos termos da lei.*». La dottrina portoghese ha dibattuto per anni sul rapporto tra Concordato del 1940 e Costituzione. Così, ad esempio, Jorge Miranda ha proposto una attenta analisi della coerenza tra testo concordatario e principio di separazione, all'esito della quale evidenzia il contrasto esistente tra alcune norme concordatarie (artt. 10, 11, 15 e 21) che prevedono interventi dello Stato nella vita interna della Chiesa cattolica ovvero che prevedono la richiesta di esonero dall'insegnamento religioso nelle scuole pubbliche (cfr. MIRANDA J., *A Concordata e a ordem constitucional portuguesa*, in AA.VV., *A Concordata del 1940 Portugal - Santa Sé*, Edições Didascalía, Lisboa, 1993, pp. 67-84, spec. pp. 82-83). Posizione diversa fu espressa da Manuel Saturino Da Costa Gomes che (nella medesima opera collettiva) rilevava semmai un contrasto con i principi espressi dal Concilio Ecumenico Vaticano II, la caduta in desuetudine di varie disposizioni e, conseguentemente, auspicava una revisione concordataria sulla scia dell'esperienza italiana (cfr. DA COSTA GOMES M.S., *Nomeação de párocos e de bispos (artigos IX, X)*, in AA.VV., *A Concordata del 1940 Portugal - Santa Sé*, Edições Didascalía, Lisboa, 1993, pp. 167-193, spec. pp. 184-185 e 191). Tale necessità di revisione fu autorevolmente ribadita dalla Conferenza episcopale portoghese nel documento *A Igreja na Sociedade Democrática* del 15 maggio 2000 (rilasciato anche in Internet all'URL <http://www.ecclesia.pt/destaque/igrejasociedade.htm>). Per un'ampia documentazione sull'evoluzione del dibattito, cfr. i contributi di Manuel saturino Costa Gomes, Jorge Miranda, António Leite contenuti nel dossier della Conferenza episcopale portoghese *Sobre a Concordata* (<http://www.ecclesia.pt/destaque/destaque4.htm>). Una ulteriore tappa verso la revisione ci sembra sia stata costituita dall'approvazione della Legge 22 giugno 2001, n. 16 (*Lei da liberdade religiosa*) il cui articolo 58 recita: «Artigo 58.º - (*Legislação aplicável à Igreja Católica*) - Fica ressalvada a Concordata entre a Santa Sé e a República Portuguesa de 7 de Maio de 1940, o Protocolo Adicional à mesma de 15 de Fevereiro de 1975, bem como a legislação aplicável à Igreja Católica, não lhe sendo aplicáveis as disposições desta lei relativas às igrejas ou comunidades religiosas inscritas ou radicadas no País, sem prejuízo da adopção de quaisquer disposições por acordo entre o Estado e a Igreja Católica ou por remissão da lei.» (vedi in <http://www.verbojuridico.net/legisl/integral/arquivo/liberdadereligiosa.html>). In occasione della promulgazione di tale legge, il Presidente della Repubblica Jorge Sampaio ha ritenuto opportuno, in relazione al trattamento riservato alle confessioni acattoliche (regolate da tale legge) diverso da quello riservato alla Chiesa Cattolica dal Concordato del 1940, accompagnare la promulgazione con un messaggio nel quale si legge, tra l'altro "Compreendo que não seja fácil ao legislador compatibilizar, de forma integralmente aceitável, os interesses e perspectivas diferentes que aqui se desenvolvem, mas entendo que o primeiro passo para a resolução dos problemas ainda pendentes será a consciência de que a solução agora encontrada não é nem deve ser definitiva, estando desde logo sujeita à reavaliação que resultar da revisão, em curso, da Concordata, na medida em que esta foi invocada como fundamento da

ecclesiastici avveniva, a norma del Concordato del 1940 allora vigente, a seguito della *“semplice partecipazione scritta all’Autorità competente fatta dal Vescovo della diocesi, dove detti enti abbiano la loro sede, o dal suo legittimo rappresentante”*⁹⁸ ecclesiastico. Gli enti così riconosciuti avevano capacità di agire e si amministravano *“liberamente sotto la vigilanza ed il controllo della competente Autorità ecclesiastica. Se però, oltre ai fini religiosi, si proponano anche fini di assistenza e di beneficenza ... rimangono, nella parte rispettiva, soggette al regime stabilito dal diritto portoghese per tali associazioni o corporazioni, che si effettuerà per il tramite dell’Ordinario competente...”*⁹⁹.

Ciò avrebbe potuto creare delle incongruenze tra il sistema di controlli

referida diversidade.” Dopo tale promulgazione i lavori di revisione hanno preso nuovo vigore, fino a giungere alla firma del nuovo Concordato del 18 maggio 2004 (entrata in vigore: 18 dicembre 2004). Sul nuovo concordato vedi innanzi tutto la comunicazione presentata in questo Congresso da Prof. Saturino Gomes su *A nova Concordata – 18 Maio 2004 – Santa Sé-Portugal*; vedi poi il dossier curato dall’Istituto Superior de Direito Canónico della Universidade Católica Portuguesa in <http://www.ucp.pt/site/custom/template/ucptplminisite.asp?SSPAGEID=2740&lang=1&artigoID=2532> e AA.VV., *Concordatas Santa Sé – Portugal. 18 de Maio 2004 - 7 de Maio de 1940*, Universidade Católica Editora, Lisboa, 2004 pubblicati mentre rivediamo questo scritto.

98 Così l’art. III del Concordato del 1940: *«Artigo 3º- A Igreja Católica em Portugal pode organizar-se livremente de harmonia com as normas do Direito Canónico, e constituir por essa forma associações ou organizações a que o Estado reconhece personalidade jurídica.*

O reconhecimento por parte do Estado da personalidade jurídica das associações, corporações ou institutos religiosos, canonicamente erectos, resulta da simples participação escrita à Autoridade competente feita pelo Bispo da diocese, onde tiverem a sua sede, ou por seu legítimo representante.

Em caso de modificação ou de extinção, proceder-se-á do mesmo modo que para a constituição, e com os mesmos efeitos.» Su tale meccanismo, cfr. GOMES DA SILVA MARQUES J.A., *Associações e organizações da Igreja (artigos III, IV 1ª parte)*, in , in AA.VV., *A Concordata del 1940 Portugal - Santa Sé*, Edições Didascalía, Lisboa, 1993, pp. 117-131, spec. p. 126). Oggi vedi

99 Così l’art. IV del Concordato del 1940: *« As associações ou organizações a que se refere o artigo anterior, podem adquirir bens e dispor deles nos mesmos termos por que o podem fazer, segundo a legislação vigente, as outras pessoas morais perpétuas, e administram-se livremente sob a vigilância e fiscalização da competente Autoridade eclesiástica. Se porém, além de fins religiosos, se propuserem também fins de assistência e beneficência em cumprimento de deveres estatutários ou de encargos que onerem heranças, legados ou doações, ficam, na parte respectiva, sujeitas ao regime instituído pelo direito português para estas associações ou corporações, que se tornará efectivo através do Ordinário competente e que nunca poderá ser mais gravoso do que o regime estabelecido para as pessoas jurídicas da mesma natureza.»*. Per cui, peculiaramente, i controlli previsti dalla legge statale venivano fatti attraverso l’Ordinario del luogo.

previsti dallo *Statuto* della Chiesa e quanto previsto dall'ordinamento portoghese. Possibili attriti al riguardo, forse evitati per la centralità della funzione dell'Ordinario del luogo nei controlli previsti dal Concordato del 1940, potrebbero in ipotesi risorgere oggi sulla scorta dell'art. 12 del nuovo Concordato del 2004¹⁰⁰.

Più delicati problemi sarebbero potuti sorgere, in ordine alle funzioni parrocchiali attribuite al *Rettore*, dall'art. IX del Concordato del 1940, che prevedeva che i titolari di uffici dovessero essere cittadini portoghesi¹⁰¹, se non fosse stato che (almeno secondo la dottrina) tale norma è stata prima elusa mediante l'attribuzione di funzioni parrocchiali¹⁰² senza la formale nomina a parroco, e poi caduta in desuetudine¹⁰³ per essere infine eliminata nel nuovo testo concordatario del 2004.

CONCLUSIONI E SUGGERIMENTI

Possiamo dire che la *Chiesa Italiana di Nostra Signora di Loreto in Lisbona* si presenta come un ente atipico, sia per l'ordinamento italiano che (oramai) per l'ordinamento canonico, con qualche incongruenza relativa ai rapporti con l'ordinamento portoghese.

Peculiarità possono essere rinvenute, oltre che nella coesistenza di plurimi fini diversi non più tutti riconducibili a quelli in Italia tipici degli enti

100 Giova ricordare che il nuovo Concordato del 2004 prevede invece: « *Artigo 12. As pessoas jurídicas canónicas, reconhecidas nos termos do artigo 10, que, além de fins religiosos, prossigam fins de assistência e solidariedade, desenvolvem a respectiva actividade de acordo com o regime jurídico instituído pelo direito português e gozam dos direitos e benefícios atribuídos às pessoas colectivas privadas com fins da mesma natureza*», venendo meno il riferimento all'Ordinario del luogo.

101 Vedi l'art. IX del Concordato del 1940: « *Artigo 9º - Os Arcebispos e Bispos residenciais, seus coadjutores cum iure successionis e auxiliares, os párocos, os reitores dos seminários, e em geral os directores e superiores de institutos ou associações dotados de personalidade jurídica com jurisdição em uma ou mais províncias do País, deverão ser cidadãos portugueses*» Tale norma non risulta replicata nel nuovo Concordato del 2004.

102 Come avvenuto proprio per il *Rettore* della Chiesa italiana il 1° novembre 1952.

103 Così secondo DA COSTA GOMES M.S., *Nomeação de párocos e de bispos (artigos IX, X)*, in AA.VV., *A Concordata del 1940 Portugal - Santa Sé*, Edições Didascalía, Lisboa, 1993, pp. 167-193, sul punto, p. 191.

ecclesiastici cattolici, nel fatto che un ente "ecclesiastico" veda alcuni dei propri organi eletti da cittadini italiani "cattolici" che tali risultano da un elenco tenuto dall'autorità consolare e dal fatto che il *Rappresentante diplomatico* sia competente a risolvere le questioni relative all'iscrizione in tale elenco (quindi anche a stabilire chi sia o meno cattolico?).

Altro aspetto singolare è che tale ente ecclesiastico abbia tra i propri fini l'assistenza, la beneficenza (ed in ipotesi anche l'istruzione elementare) a favore di italiani non cattolici.

Fuori quadro, nell'impostazione attualmente data dall'ordinamento canonico del problema dell'assistenza spirituale ad immigrati e stranieri, potrebbe apparire la prevista dipendenza diretta dalla Santa Sede della Chiesa in questione (soprattutto perché, per le funzioni parrocchiali svolte, almeno a livello pastorale, la Chiesa italiana di Lisbona è integrata nel Patriarcato di Lisbona).

Datate, innegabilmente, sono le forme di controllo che lo Stato mantiene sulla gestione e sull'amministrazione della *Chiesa*.

Ma aspetto ancora più importante connesso all'esistenza ed alla storia della *Chiesa italiana a Lisbona* è legato al rapporto che ha evidenziato tra Stato nazionale, Nazione all'estero, valenza della Religione Cattolica in rapporto al patrimonio culturale della Nazione.

Al riguardo sottolineiamo come ci siamo intenzionalmente attardati, nel presente lavoro, a descrivere gli aspetti di dettaglio contenuti nelle disposizioni statutarie, per rendere *ictu oculi* evidente l'intreccio, nella vita della Chiesa italiana di Lisbona, di plurimi interessi: quello della Santa Sede, quello della Chiesa locale, quello dello Stato italiano e quello della "*Natio*" italiana in Portogallo. Questi plurimi interessi hanno raggiunto un punto di equilibrio frutto del ricorso a strumenti giuridici forse inusuali e probabilmente "datati". Ma questo intreccio e questa soluzione ci pone in primo luogo il problema della "*ratio*" dell'interesse statale manifestatosi con la convenzione del 1951.

Come già osservato in dottrina¹⁰⁴, infatti, la vita ed il funzionamento della *Chiesa italiana di Lisbona* non toccano nessun punto di attrito tra lo Stato italiano e la Chiesa cattolica, la relativa convenzione non tocca alcuna tradizionale "*res mixta*", non risolve problemi patrimoniali (il patrimonio

104 Vedi il già citato CATALANO G., *Problematica giuridica dei concordati*, Milano, Giuffrè, 1963, p. 178, *sub* nota 18.

della Chiesa... è sempre stato della Chiesa)¹⁰⁵, né prevede impegni finanziari dello Stato verso quella realtà ecclesiale (dato che la Chiesa sembra essersi sempre sostenuta con i proventi del proprio patrimonio e con le dazioni della comunità italiana in Portogallo) la quale, al contrario, si è vista accollare semmai a favore degli "Italiani" (al limite anche non cattolici) oneri di assistenza e di istruzione abbastanza inconsueti.

Quindi: perché lo Stato italiano si è occupato e si occupa di una "Chiesa italiana" in terra lusitana (e, a quanto ci consta, anche di altre analoghe realtà sparse per il mondo)?

È stato probabilmente lo stesso richiamo alla "Nazione" e l'esplicito riferimento alla "italianità" di quella realtà ad aver attirato l'attenzione del giovane Stato nazionale che, promovendo prima la riforma degli statuti del 1897-1898, ha rivendicato poteri e patrocini statali e poi, nella mutata temperie post concordataria¹⁰⁶, ha voluto portare avanti il suo intendimento di tutela in accordo con la Santa Sede.

Ma tutto ciò ha ancora un senso dopo che lo Stato italiano ha rinunciato alla propria qualificazione religiosa¹⁰⁷, dichiarando venuto meno il principio di origine albertina secondo il quale la Religione cattolica era la religione dello Stato?

Probabilmente sì.

Infatti, lo Stato italiano riscopre, nel momento nel quale i suoi confini sfumano nell'integrazione europea, innanzi tutto l'accezione etnico-culturale del termine "Nazione" (analoga alla accezione che, come abbiamo visto

105 Apparentemente equivoco può apparire il significato dell'espressione, contenuta nell'art. 1 del vigente Statuto, secondo la quale la Chiesa "appartiene per espresso volere dei suoi fondatori alla Nazione Italiana". Ciò non ci sembra debba significare necessariamente una proprietà "statale" dell'immobile. A nostro parere tale interpretazione va ricondotta al significato di "Natio" utilizzata dai "fondatori" che riteniamo simile a quello adottato, ad esempio, per la Chiesa italiana di Vienna. La "Nazione italiana", cioè, era la colonia di coloro che provenivano dalla Penisola italiana, parlavano italiano, e vivevano stabilmente in Portogallo. E' perciò probabile che a questo "coetus" facessero riferimento i fondatori. Di tale "Nazione" lo Stato unitario si farà poi rappresentante e tutore. Ma ciò non farà venir meno il rapporto con quella particolare frazione "lusitana" della più ampia Nazione italiana (come tutta la normativa sugli organi di governo della "Chiesa" dimostra).

106 Come chiaramente è detto da Antonio Venturini, nella prefazione allo *Statuto della Chiesa Italiana di Nostra Signora di Loreto in Lisbona*, [s.e.], Lisbona, 1953, p. 3.

107 Vedi ad esempio, il punto 1 del *Protocollo addizionale all'Accordo di Villa Madama*.

all'inizio di questo scritto, è quella assunta dal *Magistero*¹⁰⁸) ed il fatto che la Nazione italiana (*"la comunità che possiede una storia che sorpassa la storia dell'individuo"*¹⁰⁹) vive anche al di là di questi vecchi ed ora evanescenti confini¹¹⁰; in secondo luogo, senza irredentismi fuori dalla storia, riscopre che può sorgere un nuovo rapporto tra la Nazione (che vive dinamicamente in un orizzonte sempre più globalizzato) e lo Stato che da essa e per essa è sorto¹¹¹. In altri termini, lo Stato italiano vede sempre più risorgere la sua funzione di promozione e tutela del patrimonio storico e culturale della Nazione¹¹² (che vive all'interno ed all'esterno della penisola italiana) e di questo patrimonio culturale riconosce essere elemento importante (certamente insieme ad altri) l'aspetto spirituale¹¹³, nel quale un posto di primo piano rivestono il Cristianesimo¹¹⁴ e la Chiesa cattolica.

In altre parole, anche esperienze come quella della *Chiesa italiana a Lisbona* fanno parte del patrimonio storico e culturale della Nazione, e per questo, al di là della probabile "obsolescenza" degli strumenti e delle forme adottate nei

108 Vedi al riguardo, ad esempio, la citata *Allocuzione all'UNESCO*, 2 giugno 1980, in *La traccia. L'insegnamento di Giovanni Paolo II*, 1980, fasc. VI, pp. 472-478.

109 Papa Giovanni Paolo II, discorso all'UNESCO del 2 giugno 1980, 2 giugno 1980, in *La traccia. L'insegnamento di Giovanni Paolo II*, 1980, fasc. VI, pp. 472-478, qui pp. 475-476.

110 Basti pensare alla rinnovata attenzione per gli italiani all'estero, al diritto di voto loro riconosciuto, alla promozione dei legami tra la "diaspora" italiana e l'Italia o (a cura delle singole Regioni) con la Regione d'origine.

111 Non mancano riscontri costituzionali a questa riscoperta e rivalutazione del concetto etnico-culturale di Nazione. Così, se la Repubblica tutela *"il patrimonio storico ed artistico della Nazione"* (art. 9, secondo comma, Cost.), al contempo tutela le diverse presenze etnico-culturali all'interno del territorio dello Stato (art. 6, Cost.), ma non dimentica la *"Nazione fuori dai confini dello Stato"* se consente di parificare *"ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica"* (art. 51, secondo comma, Cost.). Sulla pluralità di concetti di Nazione presenti nel background dei Costituenti, vedi però DOGLIANI M., *Costituente ed identità nazionale (con un indice dei riferimenti alla "Nazione" nei lavori dell'Assemblea Costituente a cura di Piero Meaglia)*, in AA.VV. *Scritti in onore di Elio Casetta*, vol. II, Napoli, Jovene, 2001, pp.1083-1115.

112 Cfr. art. 9, Cost.

113 Infatti la Repubblica italiana riconosce *"il valore della cultura religiosa"* e tiene conto che *"i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano"*, art. 9 dell'Accordo di Villa Madama.

114 Su questo punto, tra i tanti, vedi BACCARI R., *La religione cattolica da religione dello Stato a patrimonio del popolo*, in *Il diritto ecclesiastico*, 1987, I, pp. 13 ss. Ed ora in BACCARI R., *Scritti minori. Tomo II. Diritto Ecclesiastico*, Bari, Cacucci, 1997, pp. 519-529.

suoi confronti, risulta comprensibile il perché del perdurante interesse dello Stato nei confronti di questa e di altre *Chiese italiane all'estero* e, come si è verificato in questo caso specifico, del loro patrimonio artistico, al restauro del quale lo Stato ha contribuito, soprattutto a livello di messa a disposizione delle necessarie alte competenze tecniche presenti nella sua Amministrazione¹¹⁵.

Dott. Settimio CARMIGNANI CARIDI
Ricercatore Confermato
Università di Roma "Tor Vergata"

¹¹⁵ Vedi da ultimo il V PROTOCOLLO DI COLLABORAZIONE CULTURALE E SCIENTIFICA ITALO-PORTOGHESE PER GLI ANNI 2001-2004, in <http://www.esteri.it/polestera/dgpcc/08/accordi/acc029.htm>